



ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ODV  
CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

***Delibera n. 4 del 13 aprile 2022***

***Oggetto: istituzione Gruppi Regionali Soccorsi Speciali***

Il giorno 13 aprile 2022, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale CRI Liguria dell'Associazione Croce Rossa Italiana - ODV, regolarmente costituito;

ORISSIS



OMISSIS

**DELIBERA**

1. Sono costituiti i seguenti Gruppi regionali dei Soccorsi Speciali:
  - il Gruppo SMTS "Liguria", composto da un numero non superiore a 25 operatori e non inferiore a 10 operatori;
  - il Gruppo OPSA "Liguria", composto da un numero non superiore a 25 operatori e non inferiore a 10 operatori;
  - il Gruppo UC "Liguria", composto da un numero non superiore a 15 operatori e non inferiore a 5 operatori;
  - il Gruppo TLC "Liguria", composto da un numero non superiore a 10 operatori e non inferiore a 5 operatori.

Le rispettive consistenze minime, compreso il rispettivo RTR di specialità, e le qualifiche di accesso degli operatori sono quelle previste dai rispettivi regolamenti di specialità; nelle attività di intervento devono essere impiegati un minimo di 2 operatori con ruolo "Operativo", dovendo identificare altresì la figura del Responsabile dell'Unità d'intervento nell'operatore con maggiore esperienza.

2. Ciascuno dei Gruppi SMTS e OPSA saranno articolati in 4 Team regionali - denominati rispettivamente Ponente, medio Ponente, Centro, Levante e dislocati nelle aree geografiche corrispondenti alle Province di Imperia, Savona, Genova e La



Spezia - e ciascun RTR di specialità, dando avviso al Presidente Regionale, inquadrerà ciascun componente del Gruppo SMTS e OPSA "Liguria" in uno dei quattro Team, ed individuerà il Team Leader che sarà nominato con provvedimento del Presidente Regionale; analoga ripartizione interesserà, successivamente, i Gruppi TLC ed UC;

3. All'inizio di ogni anno solare il Presidente Regionale, con il supporto del RTR di specialità e del DTR OES, valuterà gli avvicendamenti in ciascun Gruppo, tenendo anche conto del numero di attività svolte da ciascun operatore. Eventuali carenze di organico potranno essere sanate attingendo dal personale delle Squadre territoriali o mediante l'organizzazione di nuovi corsi di formazione.  
L'organico dei gruppi sarà definito mediante candidature da presentare al DTR OES per la successiva valutazione con il Presidente regionale / Consigliere di riferimento;
4. Ogni operatore dovrà osservare le prescrizioni per il mantenimento annuale dell'operatività previste nel regolamento generale e di specialità e svolgere le attività previste dalle schede di formazione pubblicate su GAIA e verrà considerato come mancato conseguimento del parametro necessario per la permanenza in detti gruppi la mancata partecipazione a 3 (tre) attivazioni consecutive da parte della SOR;
5. Fermi i requisiti essenziali indicati dai Regolamenti generale e di specialità, ciascun RTR di specialità dovrà provvedere al mantenimento dell'organico e ad una corretta rotazione degli operatori in ragione (in via indicativa ma non esaustiva) dell'età, dell'esperienza, del numero di attività annualmente svolte, dell'inidoneità fisica, delle assenze e del mancato raggiungimento degli obiettivi di operatività;
6. Il personale inserito nei Gruppi Regionali potrà essere attivato esclusivamente dalla SOR e non saranno ammesse deroghe se non in caso di calamità, mobilitazione nazionale di PC, dichiarazione dello stato d'emergenza o altre situazioni di rischio sempre valutate dal DTR OES, sentito il Presidente Regionale. Le richieste di attivazione di personale esterno alla Regione nonché delle Squadre territoriali dovranno seguire la corretta via gerarchica ed istituzionale;
7. Le dotazioni impiegate ed i DPI dovranno essere registrati ed annotati su apposito registro e, secondo le norme di legge, verificate e collaudate periodicamente da personale qualificato. Il corretto uso e mantenimento delle stesse, oltre che di





competenza dell'operatore, spetta ai RTR di specialità. Il DTR OES vigilerà sull'osservanza di tali disposizioni;

8. Il Comitato Regionale si farà carico dei costi derivanti dall'attività dei Gruppi Regionali, inclusa la sorveglianza sanitaria dei soli operatori assegnati a ciascuno dei Gruppi istituiti. La sorveglianza sanitaria di tutti gli altri operatori, afferenti o meno alle Squadre Territoriali, rimarrà a carico dei Comitati di appartenenza, come previsto dal Regolamento generale dei Soccorsi Speciali, art. 23.3;
9. Entro il mese di settembre di ogni anno, i RTR di specialità dovranno inviare al DTR OES la progettazione e la programmazione delle necessità e delle attività, comprensiva dei costi, per la successiva valutazione e approvazione da parte del Consiglio Direttivo regionale, nel rispetto del budget regionale;
10. Il presente provvedimento sarà comunicato, per il seguito di competenza, al DTR OES ed alla SOR Liguria la quale, a sua volta, ne darà comunicazione al Responsabile U.O. Operazioni, Soccorsi Speciali e Internazionali. Il DTR OES vigilerà sulla corretta applicazione delle disposizioni della presente delibera;
11. Per quanto non previsto dalla presente delibera si fa rinvio al Regolamento di Organizzazione delle Attività del Settore Emergenza, al Regolamento generale dei Soccorsi Speciali ed i singoli Regolamenti di specialità vigenti;
12. La presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Comitato Regionale, sezione "Trasparenza";
13. La presente delibera è affissa all'Albo, nel rispetto dei Regolamenti sulla Trasparenza e della normativa sulla Privacy.

Il Segretario verbalizzante

Elisabetta Aurilia

Il Presidente Regionale

Maurizio Biancaterra